



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 20 novembre 2014 n.188

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 19, commi 1 e 3, della Legge 28 giugno 2010 n.118;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.11 adottata nella seduta dell'11 novembre 2014;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI DI MIGRAZIONE PER MOTIVI DI LAVORO E PER ESIGENZE STRAORDINARIE PER L'ANNO 2015

Art. 1

1. Il presente decreto delegato stabilisce il numero dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie che potranno essere rilasciati a stranieri per l'anno 2015, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche.

Art. 2

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno stagionali per motivi di lavoro, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a) della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche, è di 300.
2. Rientrano in detta categoria i lavoratori migranti occupati nel settore turistico, alberghiero e commerciale.
3. Sono rilasciati n. 25 permessi di soggiorno stagionali per motivi di lavoro a lavoratori migranti impegnati nel settore agricolo.

Art. 3

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno temporanei per motivi di lavoro, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b) della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche, è di 450.
2. Rientrano in questa categoria i lavoratori migranti impiegati nel settore dell'assistenza anziani.
3. Sono rilasciati n. 20 permessi di soggiorno temporanei per motivi di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo a lavoratori migranti impiegati come assistenti di persone con problemi di disabilità e/o invalidità.

Art. 4

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per i membri dell'equipaggio di natanti sammarinesi, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c) della Legge 18 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche, è di 10.

Art. 5

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per infermieri in servizio presso l'Ospedale di Stato, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d) della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche, è di 45.

Art. 6

1. Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per docenti universitari presso l'Università degli Studi di San Marino, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e) della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche, è di 11.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 novembre 2014/1714 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini